



**Comune di Trieste**  
**consiglio comunale**

**AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE**  
**SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI E APPALTI, CONTRATTI,**  
**AFFARI GENERALI**

Prot. n. 10/28 - 16 (3338)      Allegati:

**OGGETTO:** Modifiche al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste: A) Sostituzione artt. 32 e 82;

B) Abrogazione degli articoli: art. 26 comma 5; art. 49 commi 4 e 5; art. 51 commi 2, 3 limitatamente alle lettere h) e i), 4, e 5; art. 52 commi 2 limitatamente alla lettera e), 3 e 4; art. 73 comma 2.

VIENE RICHIESTA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

SI ☐ NO ☐

Data 4. AGO 2016

IL DIRETTORE

*[Signature]*  
VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fabio Lorenzutti

L'ASSESSORE

*[Signature]*  
L'ASSESSORE  
(Lorenzo Giorgi)

Servizio Finanziario

Pervenuta - 8 AGO, 2016 il

Prot. n. 7/2/1/16-453 (11662)

La spesa potrà essere imputata al Cap. mi da ..... e di essa viene presa nota nell'elenco degli impegni-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione.

L'entrata potrà essere accertata al Cap. .... e di essa viene presa nota nell'elenco degli accertamenti-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione

Osservazioni \_\_\_\_\_

Segretariato Generale  
Attività Organi Istituzionali

Pervenuta il 10.8.2016 h. 9<sup>25</sup>

NOTE .....

PRIMO PASSAGGIO IN GIUNTA IN DATA \_\_\_\_\_

☐ DA INVIARE AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

☐ ACQUISITI I PARERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI IN DATA \_\_\_\_\_

SECONDO PASSAGGIO IN GIUNTA IN DATA \_\_\_\_\_

Su proposta dell'assessore Lorenzo GIORGI

Premesso che il D. L.vo 18/4/2016 n. 50 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE rende necessario intervenire sul regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste adottato con Deliberazione Consiliare n. 77 di data 4 ottobre 2004 e successivamente modificato con Deliberazione Consiliare n. 74 di data 27 ottobre 2009;

Considerato peraltro che la completa operatività del D. L.vo 50/2016 è condizionata dall'emanazione dei decreti attuativi previsti per la definizione delle modalità di aggiornamento delle procedure e, ancor prima, dall'emanazione delle linee guida da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e delle direttive generali determinanti per la fissazione dei criteri attuativi, nonché, nel dettaglio dalla prevista adozione di schemi tipo attinenti le varie fasi della procedura stessa;

che, pertanto, nel mentre si rende evidente la necessità della rivisitazione totale e radicale e non solo di un aggiornamento anche se profondo della vigente regolamentazione alla luce delle indicazioni che emergeranno dalle suddette linee guida e direttive generali, risulta peraltro, necessario non procrastinare l'intervento su alcune parti del suddetto regolamento che maggiormente si trovano in disarmonia con i principi e le finalità della vigente normativa e che attengono specificatamente alle procedure di gara per l'affidamento in appalto di lavori servizi e forniture e, in tale ambito, alla struttura, alle funzioni e alle attività delle commissioni giudicatrici ed aggiudicatrici;

che in particolare va tenuto presente che, pur essendo tuttora vigente l'articolo 16 del R.D. 2440/1923 che prevede di dare valore di contratto all'aggiudicazione in sede di gara, tale possibilità si pone in dissonanza con l'iter procedimentale previsto dalla normativa vigente in tema di pubblici appalti ove la stipula del contratto è espressamente prevista in un momento distinto e successivo all'aggiudicazione;

che ciò incide in particolare, come sopra evidenziato, sulla composizione del seggio di gara nelle procedure di scelta del contraente operata con il sistema meccanico, che, per la loro frequenza in quanto applicate nell'ambito di affidamento di lavori, servizi e forniture, vengono ad interessare, direttamente o indirettamente, l'intera vita dell'ente, in quanto la presenza del Segretario Generale come ufficiale rogante e dei testimoni non è più necessaria, vista l'impossibilità di attribuire valore di contratto al verbale di aggiudicazione;

che si rende opportuno in tale contesto individuare quale soggetto competente alla stipulazione dei contratti non più il Dirigente preposto a tale Ufficio bensì il Dirigente competente per materia, al fine di compiere la verifica ultima sulla correttezza e completezza delle disposizioni contrattuali in rapporto alle specifiche e dettagliate previsioni contenute nei relativi elaborati;

che alla luce di quanto sopra evidenziato si rende opportuno sostituire l'art. 32 del vigente regolamento il cui testo attuale viene di seguito riportato:

#### ART. 32

*Nomina, composizione ed attribuzioni delle Commissioni di gara nel sistema di tipo meccanico*

1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione di asta pubblica o licitazione privata è riservato ad apposita commissione prevista dalla legge composta dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.
2. La presidenza della commissione è attribuita al Dirigente preposto al Servizio/Ufficio che tratta la materia cui si riferisce la gara e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Dirigente di Servizio anziano, in forza presso l'Area in cui è incardinato il Servizio.

3. Nel caso che presso una determinata Area non esistano o siano assenti o impediti Dirigenti di Servizio, la presidenza spetta al competente Direttore di Area o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, così come nel caso di assenza o impedimento del Dirigente di Servizio/Ufficio non incardinato in un'Area, al Vice Segretario Generale che potrà delegare tale compito ad un Dirigente di altro Servizio/Ufficio.
4. Le funzioni di Segretario, con compito di Ufficiale Rogante, vengono svolte dal Segretario Generale o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale.
5. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni di cui trattasi saranno espletate dal Dirigente preposto all'Ufficio Contratti.
6. In caso di aggiudicazione di un appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione può essere integrata da uno o più componenti esterni, esperti nella materia oggetto della gara.

con il seguente testo:

#### ART. 32

##### *Commissione di gara*

1. L'espletamento delle gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture nel sistema di tipo meccanico è riservata ad una commissione costituita dal Dirigente preposto al servizio / ufficio che tratta la materia cui la gara si riferisce, che la presiede e da due dipendenti dell'ufficio contratti con mansioni anche di verbalizzazione, di cui almeno uno dei due appartenente alla categoria D.
2. In assenza del Dirigente competente per materia, il Direttore di Area ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, il Segretario Generale, provvede alla sua sostituzione con altro Dirigente.
3. La commissione è competente a svolgere anche tutte le attività di spoglio e valutazione della documentazione amministrativa richiesta per la qualificazione ed ammissione dei concorrenti sia nelle procedure ristrette sia nei procedimenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il presidente nei casi previsti dal bando o invito alla gara provvede altresì all'esclusione dei concorrenti per irregolarità della documentazione ed esamina e decide sulle eccezioni mosse in sede di gara alla dichiarata esclusione.
5. Tutte le operazioni della procedura di gara vengono trascritte in apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione, nel quale si dichiara altresì l'esito positivo (proposta di aggiudicazione) o negativo ( gara deserta ).

conseguentemente, in quanto contrastanti con il nuovo testo dell'art. 32, si intendono abrogati:

Art. 49 - 4 ^ comma che testualmente recita: "Ciascuna offerta viene innanzitutto contrassegnata dal Presidente e dall'Ufficiale Rogante. Il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della sottoscrizione, dà lettura delle condizioni proposte nella stessa. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, il Presidente, applicato il metodo di gara stabilito nel bando o nella lettera d'invito, proclama l'Impresa vincitrice della gara."

Art. 49 - 5 ^ comma che testualmente recita: "L'esclusione dalla gara di una Impresa per incompletezza e/o imperfezione non sanabili dei documenti richiesti nel bando o nell'invito alla gara o per omissione dei documenti, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale, che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando o nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, il Presidente di gara è tenuto a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'Impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dal

Presidente che, sentito il Segretario Generale o chi ne faccia le veci, assume la propria decisione definitiva, inserendola a verbale.”

Art. 51 - 2<sup>a</sup> comma che testualmente recita: “Il verbale di aggiudicazione a seguito di asta pubblica o licitazione privata, di regola, tiene luogo di contratto. Esso è un atto pubblico e, come tale, facente fede fino a querela di falso. In esso sono descritte le operazioni compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti chiedono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara, qualora accettate dal Presidente.”

Art. 51 - 3<sup>a</sup> comma limitatamente alle lettere h) ed i) che testualmente recitano:  
“Il verbale deve indicare quali elementi essenziali:

- h) la sottoscrizione da parte del Presidente, di due testimoni e dell'Ufficiale rogante;
- i) l'indicazione se il verbale stesso ha - o meno - valore di contratto.”

Art. 51 - 4<sup>a</sup> comma che testualmente recita: “Detto verbale, qualora tenga luogo di formale contratto, dopo la sua repertorizzazione e registrazione viene inviato in copia al contraente.”

Art. 51 - 5<sup>a</sup> comma che testualmente recita: “Nel caso invece in cui il verbale non tenga luogo di contratto verrà comunicato all'aggiudicatario l'esito della gara.”

Art. 52 - 2<sup>a</sup> comma limitatamente alla lettera e) che testualmente recita:

“In particolare il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento. Egli deve quindi:

- e) sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario Generale (o chi ne fa le veci) ed ai testimoni. Il Segretario Generale o il suo sostituto, oltre alle funzioni roganti, può fornire al Presidente il proprio parere consultivo, ove richiesto.”

Art. 52 - 3<sup>a</sup> comma che testualmente recita: “I testimoni delle Commissioni di gara previste dalla legge o dal presente Regolamento, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza le operazioni che vengono svolte e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.”

Art. 52 - 4<sup>a</sup> comma che testualmente recita: “Ad essi spetta il compenso previsto al precedente art. 34.”

Art. 73 - 2<sup>a</sup> comma che testualmente recita: “Qualora, in presenza di pubbliche gare, il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto, la pubblicazione dei risultati di gara avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione.”

che alla luce di quanto sopra evidenziato si rende inoltre opportuno sostituire anche l'art. 82 del vigente regolamento il cui testo attuale viene di seguito riportato:

## ART. 82

### *Individuazione del soggetto competente alla stipulazione*

1. I contratti predisposti in esito allo svolgimento di una procedura di tipo meccanico (asta pubblica e licitazione privata), i cui verbali non tengano luogo di contratto, nonché gli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, sono stipulati - in rappresentanza dell'Amministrazione comunale - dal Dirigente preposto all'Ufficio Contratti, ovvero, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Dirigente dell'Area in cui è incardinato il suddetto Ufficio, ovvero, in mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Segretario Generale.

2. I contratti o convenzioni preceduti dallo svolgimento di procedure di scelta del contraente con sistemi di tipo negoziato o comunque diversi dall'asta pubblica e dalla licitazione privata ed

eventuali atti aggiuntivi, sono parimenti stipulati dal Dirigente dell'Ufficio Contratti o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Dirigente dell'Area in cui è incardinato il suddetto Ufficio ovvero dal Vice Segretario Generale.

3. I contratti di mutuo sono stipulati dal Dirigente preposto al Servizio Controllo di Gestione, Bilancio e Programmazione Finanziaria dell'Area Risorse economiche e Finanziarie. In caso di assenza di quest'ultimo, vigono le regole di cui al comma precedente.

con il seguente testo:

#### Art.82

##### *Individuazione del soggetto competente alla stipulazione*

1. I contratti sono stipulati, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, dal Dirigente competente per materia e/o che ha emanato il relativo provvedimento.

2. In assenza del Dirigente competente per materia, il Direttore di Area ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, il Segretario Generale, provvede alla sua sostituzione con altro Dirigente.

conseguentemente, in quanto contrastante con il nuovo testo dell'art. 82, si intende abrogato:

Art. 26 - 5<sup>a</sup> comma che testualmente recita: "Compete al Dirigente dell'Ufficio Contratti la firma dei contratti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, come dettagliato al successivo art. 82, ove vengono pure disciplinati i casi di sostituzione del suddetto Dirigente nell'eventualità di sua assenza o impedimento; compete, inoltre, al Dirigente dell'Ufficio Contratti la funzione di Ufficiale Rogante in caso di assenza del Segretario Generale e del suo Vice."

Tutto ciò premesso e considerato  
visti:

il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440;

il Regio Decreto 25/05/1924 n. 827;

il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;

il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;

il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;

Da acquisire i pareri dei Consigli Circoscrizionali

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE d e l i b e r a

- 1) **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la sostituzione dell'articolo 32 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti con il seguente nuovo testo:

#### ART. 32

##### *Commissione di gara*

1. L'espletamento delle gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture nel sistema di tipo meccanico è riservata ad una commissione costituita dal Dirigente preposto al servizio / ufficio che tratta la materia cui la gara si riferisce, che la presiede e da due dipendenti dell'ufficio contratti con mansioni anche di verbalizzazione, di cui almeno uno dei due appartenente alla categoria D.



2. In assenza del Dirigente competente per materia, il Direttore di Area ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, il Segretario Generale, provvede alla sua sostituzione con altro Dirigente.
3. La commissione è competente a svolgere anche tutte le attività di spoglio e valutazione della documentazione amministrativa richiesta per la qualificazione ed ammissione dei concorrenti sia nelle procedure ristrette sia nei procedimenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il presidente nei casi previsti dal bando o invito alla gara provvede altresì all'esclusione dei concorrenti per irregolarità della documentazione ed esamina e decide sulle eccezioni mosse in sede di gara alla dichiarata esclusione.
5. Tutte le operazioni della procedura di gara vengono trascritte in apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione, nel quale si dichiara altresì l'esito positivo (proposta di aggiudicazione) o negativo ( gara deserta ).

- 2) **di approvare** per le motivazioni espresse in premessa, la sostituzione dell'articolo 82 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti con il seguente nuovo testo:

#### Art.82

##### *Individuazione del soggetto competente alla stipulazione*

1. I contratti sono stipulati, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, dal Dirigente competente per materia e/o che ha emanato il relativo provvedimento.
  2. In assenza del Dirigente competente per materia, il Direttore di Area ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, il Segretario Generale, provvede alla sua sostituzione con altro Dirigente.
- 
- 3) **di dichiarare** abrogate le norme regolamentari riportate testualmente in premessa e di seguito elencate: art. 26 comma 5; art. 49 commi 4 e 5; art. 51 commi 2, 3 limitatamente alle lettere h) e i), 4, e 5; art. 52 commi 2 limitatamente alla lettera e), 3 e 4; art. 73 comma 2.



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,  
s.m.i.,

☒ Favorevole

☐ Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

☒ Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

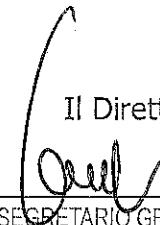
- ☐ spesa
- ☐ riduzione di entrata

☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- ☐ vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_
- ☐ di cui non è possibile la quantificazione.

Data 4.8.2016

Il Direttore

  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fabio Lorenzuti

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,  
s.m.i.,

☒ Favorevole

☐ Contrario per i seguenti motivi

☐ Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 9/8/2016

Il Direttore

  
**Dott. Vincenzo DI MAGGIO**